

Nel centro storico e in generale, nell'edilizia di interesse storico, l'apposizione di campanelli, citofoni, videocitofoni, deve avvenire, in genere, a lato del portone di ingresso in modo da non deturpare elementi di architettura specifici dell'edificio e dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine del comune.

#### **Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici**

Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2.50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4.50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi.

Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti o secondo le indicazioni contenute nel Piano del Colore regolarmente approvato.

I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. Nei negozi di riconosciuto valore storico gli interventi di manutenzione o di parziale sostituzione dei serramenti e delle "devantures" devono essere realizzati con materiali e tecniche volti alla valorizzazione di tali manufatti che devono essere conservati nella situazione originaria, anche se non rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 2.

#### **Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**

Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

#### POSA DI INSEGNE PUBBLICITARIE IN CENTRO STORICO

Nei centri storici e nelle borgate valgono le seguenti prescrizioni:

Le insegne esterne al foro vetrina devono rispettare l'apparato decorativo dell'edificio e mai occultare elementi caratterizzanti lo stesso (es. lesene, fregi, cornici, fasce marcapiano, ecc.). Devono essere posizionate ad una distanza di almeno 5 cm dagli elementi decorativi del prospetto dell'edificio. Le insegne non devono mai coprire le ringhiere dei balconi ed occultarne il disegno e, in generale, sovrapporsi ad alcun elemento decorativo del fronte edilizio.

Le insegne interne al foro vetrina non devono coprire più di 1/5 della superficie della vetrina stessa. Non devono mai sovrapporsi ai serramenti.

Ogni insegna deve rispettare e sottolineare la foratura del vano commerciale corrispondente. Nessuna insegna può comprendere più di una foratura.

Le insegne ai piani superiori non possono riferirsi ad esercizi commerciali posti solo al piano terreno.

Negli edifici caratterizzati da apparato decorativo importante le insegne devono essere unitarie per forma e materiali.

Tipi di insegne ammesse:

A caratteri sciolti (solo in ottone-ferro-rame- alluminio non anodizzato e non satinato)

A supporto

A bandiera

Su vetro: (sono sempre ammesse e sono consigliate nel caso di fronti edilizi complessi per salvaguardare l'apparato decorativo)

Dipinte su muro (sono escluse nel caso di fronti edilizi complessi per salvaguardare l'apparato decorativo opp. quando il piano terreno sia trattato a bugnato) Le insegne dipinte esistenti, se elementi di arredo commerciale storico, vanno mantenute e restaurate.

Su tenda: l'insegna va posizionata sul lambrequin della tenda

Illuminazione insegna:

Sorgente luminosa esterna

Sorgente luminosa interna

Insegne luminose a luce continua con tubo max 1.5 cm ( tubo scritta senza cassonetto)

Non sono ammesse insegne a cassonetto autoilluminanti.

I cassonetti non autolluminanti sono consentiti solo in appositi alloggiamenti ove il filo esterno del cassonetto sia arretrato di almeno 5 cm rispetto al filo esterno della muratura.

Le insegne a bandiera orizzontali sono consentite solo nelle vie dotate di marciapiede rialzato o a filo se protetto da dissuasori. La distanza dal muro deve essere di cm 50 per permettere di cogliere l'apparato decorativo dell'edificio.

Le insegne a bandiera verticali devono avere le seguenti dimensioni: altezza max m 1.50, larghezza max m 0.50, distanza dal muro deve essere di cm 50 per permettere di cogliere l'apparato decorativo dell'edificio.

La scelta del colore deve essere concordata con gli uffici comunali in funzione delle prescrizioni del vigente Piano del Colore sul singolo fabbricato.

## **Articolo 116 Cartelloni pubblicitari**

L'installazione di impianti e cartelloni pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio e del codice della strada, ed inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche.

Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.lgs. 285/1992 e d.p.r. 495/1992.

## **Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno**

Ferme restando preferibili realizzazioni in ingegneria naturalistica, i muri di sostegno del terreno preesistente e di contenimento del terreno di riporto non potranno avere altezza complessiva superiore a m 2, di cui al massimo 1 m riferito alla porzione di muro con funzione di contenimento; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

Nel caso di muri esistenti di altezza complessiva superiore a 3 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione (Nuovo Codice della Strada); in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

Per i muri di sostegno, di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, il Comune, al fine della tutela dell'ambiente circostante o per motivi di sicurezza della pubblica incolumità potrà imporre specifiche conformazioni, altezze, tecnologie costruttive o tipologiche. In generale, i muri di sostegno superiori a m 1,00 di altezza fuori terra dovranno rispettare le seguenti tipologie:

- Rivestimento in pietra a vista a spacco naturale od esecuzione in blocchi di pietra, negli ambiti e nei nuclei storici montani, nelle aree agricole produttive con impianto originario mantenuto, nelle aree di riqualificazione ambientale;
- Rivestimento come sopra o in mattoni pieni a vista (oppure in muratura intonacata qualora la tipologia prevalente dell'area abbia tali caratteristiche), per il Centro storico, i nuclei storici di fondovalle, aree di conservazione delle pertinenze ambientali paesaggistiche, aree ed immobili costituenti complesso ambientale.

Nel caso di muri costituiti da blocchi o componenti prefabbricati che consentano di creare pareti verdi o fiorite, dovrà essere garantito il mantenimento delle essenze vegetali e la loro corretta manutenzione.

Nei muri di sostegno debbono essere lasciati fori ("barbacani") in numero, dimensioni e posizione tali da consentire lo scolo delle acque meteoriche.

Fatti salvi i disposti di cui al Nuovo Codice della Strada, all'interno dei centri abitati, di norma, i muri dovranno rispettare l'allineamento in atto. In assenza di allineamento, la distanza non dovrà essere inferiore a m 1,5 dalla sede veicolare e comunque dovrà rispettare l'allineamento del marciapiede, ove esistente.

Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate qualora venga riscontrato un interesse pubblico da formalizzarsi con specifico atto della Giunta Comunale, ferme restando le norme di tutela del territorio.